



Roma, 26 gennaio 2000

CIRCOLARE N. 22/2000**OGGETTO: LAVORO - PREVIDENZA - MANOVRA FINANZIARIA 2000 - LEGGE 23.12.1999, N.488, SU S.O. ALLA G.U. N.302 DEL 27.12.1999.**

Si evidenziano le principali disposizioni introdotte in materia previdenziale dalla legge finanziaria 2000.

Pensioni (art.37) - A partire dal 2000 e per un periodo di tre anni è stato introdotto un contributo di solidarietà del 2% sulle pensioni di importo superiore a 145 milioni annui. Il contributo, che si applicherà solo sulla parte eccedente detto importo, dovrà essere versato secondo modalità e termini che saranno stabiliti dal Ministero del Lavoro.

Sgravi contributivi per il Sud (art.38) - Conformemente ad una prassi ormai consolidata è stato precisato che gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno spettano alle imprese per tutti i lavoratori occupati nel Sud, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi vi abbiano anche la residenza anagrafica. Il chiarimento pone rimedio ad una diversa interpretazione della Corte di Cassazione che con una recente sentenza aveva ritenuto illegittima l'applicazione degli sgravi per i non residenti.

Si rammenta che tra i destinatari del beneficio in questione rientrano le imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori (contraddistinte dal codice contributivo 2P), indipendentemente dall'inquadramento previdenziale.

Costo del lavoro (art.49, comma 1) - A decorrere dall'1 luglio 2000 si ridurranno dello 0,20% i contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro. La riduzione si applicherà sull'aliquota contributiva dovuta per la maternità.

Decontribuzione sulla contrattazione integrativa (art.49, comma 3) - A decorrere dall'1 gennaio 2000 è stata incrementata la *decontribuzione* di cui alla legge n.155/97 sulle erogazioni previste dalla contrattazione integrativa (aziendale o territoriale). A decorrere da tale data infatti il beneficio, consistente nell'applicazione di un contributo di solidarietà del 10% (interamente a carico dei datori di lavoro) anziché della contribuzione piena, si applicherà su un importo massimo del 3% (in precedenza 2%) della retribuzione imponibile annua.

Si rammenta che per l'applicabilità della decontribuzione è necessario che gli aumenti previsti dalla contrattazione integrativa non siano di ammontare fisso ma siano legati ad incrementi di produttività.

Lavoro interinale (art.64) - Allo scopo di favorire una maggiore diffusione del lavoro interinale (o *lavoro in affitto*) introdotto dalla legge 196/97, è stato soppresso il divieto di ricorrere a tale forma di impiego per le basse qualifiche professionali. Rimane comunque ferma la facoltà per la contrattazione collettiva di categoria di stabilire eventuali esclusioni "*con particolare riferimento alle mansioni il cui svolgimento può presentare maggiore pericolo per la sicurezza del prestatore di lavoro o di soggetti terzi*".

Contributi sui redditi da lavoro autonomo (art.51) - A decorrere dall'1 gennaio 2000 è stato elevato al 13% (in precedenza 12,5%) il contributo previdenziale di cui alla legge n.335/95 dovuto dai soggetti non iscritti ad alcuna forma pensionistica obbligatoria sui redditi da lavoro autonomo (quali i redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative o i redditi professionali non già assoggettati a contribuzione obbligatoria). E' stato inoltre accelerato il percorso di graduale innalzamento della suddetta aliquota in modo da raggiungere il valore finale del 19,5% nel 2014 e non nel 2028 come previsto in precedenza (in pratica ad ogni biennio scatterà un aumento di un punto percentuale anziché di mezzo).

Nessun aumento è stato invece previsto per i soggetti già tutelati previdenzialmente (come i lavoratori dipendenti o i professionisti iscritti a casse professionali) i quali, sugli eventuali redditi da lavoro autonomo, continueranno a versare l'aliquota più bassa del 10%.

E' stata infine prevista la facoltà per gli interessati di recuperare ai fini pensionistici fino a cinque annualità pregresse all'introduzione dell'obbligo contributivo in questione (avvenuta nel '96). Le modalità del riscatto saranno disciplinate con successivo decreto ministeriale.

Piani di inserimento professionale (art.63) - Sono state ampliate le modalità di svolgimento dei *piani di inserimento professionale* (legge 451/94); come è noto, questi piani rientrano tra gli istituti che consentono l'impiego di manodopera giovanile al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente. In particolare attraverso i *P.I.P.* le aziende operanti nel Sud e nelle zone svantaggiate del Centro-Nord possono far ricorso per un massimo di 12 mesi e di 80 ore mensili (pari a 960 annue) a diplomati o a laureati di età compresa tra i 19 e i 32 anni. Con la disposizione in esame le imprese, fermo restando il suddetto limite annuo delle 960 ore lavorative, in alcuni periodi potranno impiegare i giovani anche a tempo pieno, sino a concentrare l'intera durata del piano nell'arco di 6 mesi.

Mobilità (art.62, comma 5) - E' stato prorogato sino al 31 dicembre 2000 (in precedenza 31 dicembre 1999) il diritto di iscrizione nelle *liste di mobilità* dei lavoratori licenziati per *giustificato motivo oggettivo* da imprese sino a 15 dipendenti. Come è noto l'iscrizione, pur non dando diritto alla percezione di alcuna indennità, ha lo scopo di favorire la ricollocazione dei lavoratori in questione attraverso il riconoscimento alle imprese che li assumono dei consistenti benefici contributivi previsti dalla legge 223/91 (fiscalizzazione quasi totale per 18 o 12 mesi, rispettivamente a seconda che l'assunzione sia a tempo indeterminato o a termine).

- Per riferimenti confronta *circ.ri conf.li nn.4/2000, 89 e 7/1999 e 5/1998*

Allegato uno

S.O. ALLA G.U. N.302 DEL 27.12.1999 (fonte Guritel)

LEGGE 23 dicembre 1999.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000).

ART. 1.

*** OMISSIS ***

ART. 37.

(Contributo su pensioni con importo elevato).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori al massimale annuo previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' dovuto, sulla parte eccedente, un contributo di solidarieta' nella misura del 2 per cento secondo modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli importi dei contributi di cui al comma 1 confluiscono nel fondo di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, per le finalita' stabilite dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge; con il decreto previsto dal predetto articolo 9, comma 3, vengono stabiliti modalita', condizioni e termini del concorso agli oneri a carico del lavoratore, in materia di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione, previsti dagli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, nonche' dell'applicazione delle predette disposizioni, in quanto compatibili, anche ai periodi non coperti da contribuzione dei lavoratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

ART. 38.

(Contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono cariche elettive o funzioni pubbliche e disposizioni in materia di sgravi contributivi).

*** OMISSIS ***

5. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il diritto agli sgravi contributivi previsti dall'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e' riconosciuto alle aziende che

operano nei territori individuati ai sensi dello stesso articolo, come successivamente modificato e integrato, che impiegano lavoratori anche non residenti per le attività dagli stessi effettivamente svolte nei predetti territori.

6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche ai periodi contributivi antecedenti al 1° gennaio 2000 e alle situazioni pendenti alla stessa data; sono fatte salve le maggiori contribuzioni già versate e le situazioni oggetto di sentenze passate in giudicato.

ART. 39.

*** OMISSIS ***

ART. 49.

(Riduzione degli oneri sociali e tutela della maternità).

1. Con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti successivamente al 1° luglio 2000 per i quali è riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, il complessivo importo della prestazione dovuta se inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire 3 milioni se il predetto complessivo importo risulta pari o superiore a tale valore, è posto a carico del bilancio dello Stato. Conseguentemente, e, quanto agli anni successivi al 2001, subordinatamente all'adozione dei decreti di cui al comma 2, sono ridotti gli oneri contributivi per maternità, a carico dei datori di lavoro, per 0,20 punti percentuali. Relativamente agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali, la misura del contributo annuo di cui all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1987, n. 546, è rideterminata in lire 14.500. Nei confronti degli iscritti alle altre gestioni previdenziali che erogano trattamenti obbligatori di maternità, alla ridefinizione dei contributi dovuti si provvede con i decreti di cui al comma 14, sulla base di un procedimento che preliminarmente consideri una situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni assicurate.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 469 miliardi per l'anno 2002 e a lire 581 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1 per gli anni 2000 e 2001, rispettivamente valutati in lire 255 miliardi e in lire 625 miliardi, è autorizzata la spesa complessiva di lire 880 miliardi.

3. Per la copertura finanziaria per gli anni 2000 e 2001 di quota parte degli oneri previsti dall'attuazione dell'articolo 55, comma 1, lettere o) e s), nonché degli oneri derivanti dall'articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144, rispettivamente valutati in lire 700 miliardi e in lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.900 miliardi.

4. *** OMISSIS ***

ART. 51.

(Disposizioni in materia previdenziale e di trattamento fiscale del lavoro autonomo).

1. All'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: " 0,5 punti percentuali " sono sostituite dalle seguenti: " un punto percentuale ";

b) al terzo periodo, le parole: " di un punto percentuale " sono - sostituite dalle seguenti: " di due punti percentuali nei limiti di una complessiva aliquota di computo di 20 punti percentuali ";

c) al quarto periodo, le parole: " e agli assegni al nucleo familiare " sono sostituite dalle seguenti: ", agli assegni al nucleo familiare e alla malattia in caso di degenza ospedaliera ";

d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della sanità, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla disciplina della tutela per malattia in caso di degenza ospedaliera nei limiti delle risorse derivanti dallo specifico gettito contributivo e in relazione al reddito individuale".

2. Per i lavoratori iscritti alla Gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è prevista la facoltà di riscattare annualità di lavoro prestato attraverso rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, risultanti da atti aventi data certa, svolti in periodi precedenti alla data di entrata in vigore dell'assoggettamento all'obbligo contributivo di cui alla predetta legge. Tale facoltà di riscatto è posta a carico dell'interessato e può essere fatta valere fino ad un massimo di cinque

annualita'. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, e' stabilita la disciplina della facolta' di riscatto, in coerenza con la disciplina di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, tenendo conto della parametrizzazione con le retribuzioni del periodo considerato e valutando quale aliquota di riferimento l'aliquota contributiva in vigore al momento della domanda.

3. All'articolo 50, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "a titolo di deduzione forfettaria delle altre spese; ", sono inserite le seguenti: " la riduzione e' pari al 6 per cento, se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa di importo complessivo non superiore a lire quaranta milioni e il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall'articolo 10 comma 3-bis, dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze; " .

4. La disposizione del comma 3 ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1999. Nel medesimo articolo 50, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 3 del presente articolo, le parole: " al 6 per cento " sono sostituite dalle seguenti: " al 7 per cento ", a decorrere dal 19 gennaio 2001.

ART. 52.

*** OMISSIS ***

ART. 62.

(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali).

*** OMISSIS ***

5. All'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 81 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: " 31 dicembre 1999 " sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2000 " e le parole: " per l'anno 1999 " sono sostituite dalle seguenti: " per ciascuno degli anni 1999 e 2000 " ;

b) al comma 2, le parole: " 31 dicembre 1999 " sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2000 " .

6. *** OMISSIS ***

ART. 63.

(Disposizioni in materia di politiche per l'occupazione e di emersione del lavoro irregolare).

1. In attesa della revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, di cui all'articolo 45, comma 1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144, i piani per l'inserimento professionale dei giovani di cui all'articolo 9-octies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono prevedere, fermo restando il limite complessivo delle 960 ore annuali previsto dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, lo svolgimento delle attivita' in un periodo non superiore a sei mesi e comunque nel limite dell'orario contrattuale nazionale e/o aziendale previsto. All'articolo 66, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: " 10 miliardi " sono sostituite dalle seguenti: " 110 miliardi " .

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' destinare una quota fino a lire 100 miliardi per l'anno 2000, nell'ambito delle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di promozione del lavoro autonomo di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

3. Il termine per la stipula degli accordi territoriali e di quelli aziendali di recepimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2000. Al fine di promuovere il ricorso ai predetti accordi nonche' di favorire la creazione delle condizioni per la stabilizzazione dei relativi posti di lavoro, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo', con proprio decreto, prevedere specifiche misure di agevolazione, anche di carattere contributivo, nel limite massimo di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, preordinati allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del

decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma e l'adozione degli incentivi ivi previsti sono subordinate all'autorizzazione della Commissione delle Comunità europee.

4. All'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Qualora entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge non siano state istituite le predette commissioni, provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove i competenti organi regionali non abbiano provveduto entro trenta giorni dall'invito rivolto dal Ministro ".

ART. 64.

(Disposizioni in materia di lavoro temporaneo).

1. Alla legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " La predetta limitazione non trova applicazione con riferimento ai lavoratori appartenenti alla categoria degli impiegati ";

b) all'articolo 1, comma 4, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

" a) per le mansioni individuate dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, con particolare riguardo alle mansioni il cui svolgimento puo' presentare maggiore pericolo per la sicurezza del prestatore di lavoro o di soggetti terzi; ";

c) all'articolo 4, comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: " Al prestatore di lavoro temporaneo non puo' comunque essere corrisposto il trattamento previsto per la categoria di inquadramento di livello piu' basso quando tale inquadramento sia considerato dal contratto collettivo come avente carattere esclusivamente transitorio ";

d) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:

" ART. 5. - (Interventi specifici per i lavoratori temporanei).

1. Le imprese fornitrici sono tenute a versare al Fondo di cui al comma 2 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3. Le risorse sono destinate per:

a) interventi a favore dei lavoratori temporanei intesi, in particolare, a promuovere percorsi di qualificazione e riqualificazione anche in funzione di continuita' di occasioni di impiego e a prevedere specifiche misure di carattere previdenziale; b) iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo del lavoro temporaneo e la sua efficacia anche in termini di promozione dell'emersione del lavoro non regolare. I predetti interventi e misure sono attuati nel quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo applicato alle imprese fornitrici ovvero, in mancanza, stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel predetto ambito.

2. I contributi di cui al comma 1 sono rimessi ad un Fondo bilaterale appositamente costituito, anche nell'ente bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo di cui all'articolo 11, comma 5:

a) come soggetto giuridico di natura associativa, ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;

b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile con procedimento per il riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

3. Il Fondo di cui al comma 2 e' attivato a seguito di autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa verifica della congruita', rispetto alle finalita' istituzionali previste al comma 1, dei criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del Fondo stesso. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita la vigilanza sulla gestione del Fondo.

4. All'eventuale adeguamento del contributo di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in esito alla verifica a cura delle parti sociali da effettuare decorsi due anni dall'effettivo funzionamento del Fondo di cui al comma 2.

5. In caso di omissione, anche parziale, del contributo di cui al comma 1, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una somma, a titolo di sanzione amministrativa, di importo pari a quella del contributo omesso; gli importi delle sanzioni amministrative sono versati al Fondo di cui al comma 2 ";

e) all'articolo 11, comma 4, dopo le parole: " comma 2, lettera a), " sono inserite le seguenti: " ovvero ai sensi dell'articolo 1, comma 3 " e sono aggiunte, in fine, le parole: " e le relative percentuali ai sensi dell'articolo 1, comma 8 ".

2. Sono versate al Fondo di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, le somme

versate ai sensi della previgente disciplina di cui al medesimo articolo 5 destinate al finanziamento delle iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori assunti con il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo.

ART. 65.

*** OMISSIS ***

ART. 71

(Copertura finanziaria ed entrata in vigore).

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri

AMATO, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica